

REGOLAMENTO (CEE) N. 351/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1991

che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (*), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) 221/91 235/90 della Commissione (*), ha fissato, per la campagna 1991, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione (*), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che per i cetrioli il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di almeno

0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario, che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie), un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

— per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (*);

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un importo correttore di 15,28 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di cetrioli (codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19) in provenienza della Spagna (escluse le isole Canarie).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1991.

(*) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

(*) GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 26.

(*) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.